

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

436^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	DISEGNI DI LEGGE
SUI LAVORI DEL SENATO		Discussione e approvazione:
PRESIDENTE	3	(3434) Conversione in legge, con modifica-
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE		zioni, del decreto-legge 16 giugno 1998,
CONVOCAZIONE	4	n. 186, recante disposizioni urgenti per l'ero-
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-		gazione gratuita di medicinali antitumorali
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-		in corso di sperimentazione clinica, in attua-
NICO	4	zione della sentenza della Corte costituzio-
SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL SE-		nale n. 185 del 26 maggio 1998 (Approvato
NATORE GASPERINI NELLA SEDUTA		dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):
ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO		BERNASCONI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>), relatrice
PRESIDENTE	5	BRUNI (<i>Rin. Ital. e Ind.</i>)
JACCHIA (<i>Misto</i>)	4	RONCONI (<i>Per L'UDR-CDU-CDR-NI</i>)
		BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato
		per la sanità
		CARELLA (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)
		LAVAGNINI (<i>PPI</i>)

TOMASSINI (<i>Forza Italia</i>)	Pag. 17
* DI ORIO (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	18
* LOMBARDI SATRIANI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	19
BISCARDI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	20
PELLICINI (<i>AN</i>)	20
DE ANNA (<i>Forza Italia</i>)	21

Discussione:

(2793-B-bis) *Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):*

ALBERTINI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>), f.f. relatore	22 e passim
RESCAGLIO (<i>PPI</i>)	23
* NOVI (<i>Forza Italia</i>)	23, 29
PEDRIZZI (<i>AN</i>)	24, 32
MONTAGNA (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>), relatore	29, 31, 38
CASTELLANI, sottosegretario di Stato per le finanze	29, 31, 38
ROSSI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	38, 39
* BONAVITA (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	40

Rinvio del seguito della discussione:

(203) SALVATO ed altri. - *Disciplina del diritto d'asilo*

(554) BISCARDI ed altri. - *Disciplina del diritto di asilo*

(2425) *Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo:*

PRESIDENTE	Pag. 41
* TABLADINI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	41

ALLEGATO**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Variazioni nella composizione	43
---	----

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati	43
Annunzio di presentazione	43
Assegnazione	44

GOVERNO

Richieste di parere su documenti	45
Trasmissione di documenti	46

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione	46
--	----

PETIZIONI

Annunzio	46
--------------------	----

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11*).
Si dia lettura al processo verbale.

Inizio seduta
ore 11

ALBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 24 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreotti, Barrile, Besostri, Bo, Bobbio, Borroni, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Cioni, Cortiana, Debenedetti, De Carolis, De Martino Francesco, Del Turco, Fanfani, Figurelli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Montagna, Nieddu, Paganò, Passigli, Pellegrino, Pieroni, Rocchi, Taviani, Toia, Valiani, Villone, Viserta Costantini.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Pianetta, in qualità di osservatore al monitoraggio delle elezioni in Cambogia.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Nella seduta pomeridiana, saranno sottoposte all'Assemblea le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in merito ai conflitti di attribuzione tra il Senato e l'Autorità giudiziaria relativamente ai casi dei senatori Arlacchi (*Doc. IV-ter*, n. 9) e Tabladini (*Doc. IV-ter*, n. 6).

L'ordine del giorno della seduta di domani potrà essere integrato con il seguente provvedimento, qualora ne risultasse concluso l'esame in Commissione:

«Differimento dei termini per l'esercizio della delega in materia di trattamento dei dati personali» (disegno di legge n. 3439), già approvato dalla Camera dei deputati.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Il Parlamento in seduta comune è convocato per mercoledì 29 luglio 1998, alle ore 19,30, per l'elezione di un componente del Consiglio superiore della magistratura.

In relazione a ciò, la seduta pomeridiana dell'Assemblea si concluderà alle ore 19.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preavviso
ore 11,03

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sulle dichiarazioni rese dal senatore Gasperini nella seduta antimeridiana del 23 luglio

JACCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACCHIA. Signor Presidente, il senatore Gasperini, che si autodefinisce con ragione «umilissimo giurista», nella seduta di giovedì scorso ha dato una visione di quanto è avvenuto nella Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi basata su presupposti di fatto errati.

Presso la suddetta Commissione è avvenuto quanto segue: il senatore De Carolis è passato dal Gruppo misto a quello dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo ed io sono passato dal Gruppo Lega al Gruppo misto. Il risultato di questi passaggi è che il Gruppo misto ha continuato ad essere rappresentato da un senatore, il senatore Jacchia, mentre il Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo si è trovato ad avere un senatore in più, appunto il senatore De Carolis e la Lega un senatore in meno.

Come logica conseguenza, il Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo chiede al senatore De Carolis di dimettersi da tale Commissione; in tal modo la Lega acquista quel posto e la precedente situazione di equilibrio, prescritta dai conteggi proporzionali, viene ristabilita: un senatore al Gruppo Misto, uno alla Lega e sei al Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo. (*Commenti del senatore Moro*).

L'«umilissimo giurista» sopracitato ha dichiarato che il senatore De Carolis ha «compiuto un gesto da senatore e da galantuomo». E difatti tutti avvertiamo l'angoscia con cui il collega De Carolis, dopo il suo passaggio al Gruppo dei Democratici di Sinistra avvenuto circa 3 mesi fa, è stato dilaniato giorno dopo giorno dal seguente dilemma: sono un galantuomo o non lo sono? Trascorsi tre mesi ha posto fine all'angoscia e si è dimesso: *oremus fratres!*

Concludo dicendo che, per quanto riguarda la posizione del senatore Jacchia, l'avvocato Gasperini ha dichiarato di mantenere una «dignitosa indifferenza». Quel «dignitosa» mi ha colpito, perchè io posso capire che questo avvocato, sconosciuto fino a quando non gli hanno affidato la difesa degli assalitori del Campanile di San Marco, e poi proiettato alla posizione di Capogruppo al posto del senatore Francesco Speroni tra la stupefazione generale, si dichiari indifferente.

PRESIDENTE. Senatore Jacchia, le chiedo di usare un linguaggio più consono, soprattutto perchè le persone di cui sta parlando sono assenti dall'Aula. Le chiedo pertanto di essere meno ironico e di attenersi maggiormente ai fatti.

JACCHIA. Signor Presidente, ho concluso.

MORO. Meglio così!

JACCHIA. Ma che si attribuisca la virtù della «dignità» è una pretesa che mi sorprende.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3434) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998 (Approvato dalla Camera dei Deputati) (Relazione orale)

**Discussione
DDL 3434.
Ore 11,07**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Bernasconi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta s'intende accolta. Ha pertanto facoltà di parlare la senatrice Bernasconi.

BERNASCONI, *relatrice*. Signor Presidente, il provvedimento in esame si è reso necessario dopo la sentenza n. 185 del 26 maggio 1998

**Relazione orale
ore 11,07**

della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, solo nei punti in cui «non prevede l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali per le quali è disposta la sperimentazione di cui all'articolo 1 a favore di coloro che versano in condizioni di insufficiente disponibilità economica».

Tale sentenza pone però alcuni limiti: limiti oggettivi che s'intendono soltanto quelli concernenti i farmaci rientranti nel «multitrattamento Di Bella»; limiti soggettivi che si riferiscono ai pazienti affetti dalle patologie tumorali comprese nella sperimentazione e rispetto ai quali il curante ritenga non siano valide alternative terapeutiche e limiti temporali che sono quelli invece legati al tempo di sperimentazione autorizzato dal precedente decreto.

Il presente decreto-legge non fa altro che estendere quindi la gratuità del «multitrattamento Di Bella» a tutte quelle persone che corrispondono, per patologie tumorali, ai protocolli delle sperimentazioni osservazionali ovviamente limitatamente al tempo di sperimentazione.

Il decreto-legge – questa è una scelta politica – inoltre non pone alcun vincolo rispetto al reddito e alle condizioni economiche dei pazienti, mantenendo comunque il rigore che è stato confermato anche nel precedente decreto-legge. Chi vorrà accedere gratuitamente a questo multitrattamento dovrà affidarsi a dei centri regionali riconosciuti, dove potrà essere seguito anche dal medico curante, laddove si dimostri in maniera documentata che non ci sono terapie alternative valide.

Il costo è stimato, nella relazione tecnica del Ministero, in 36 miliardi. Pensando che sulle circa 5.000 persone che possono accedere alcune sono già coperte dalla sperimentazione in atto, circa 3.600 rientrano nella copertura del decreto-legge in esame. Calcolando 10 milioni a paziente il costo medio della terapia, se ne ricava appunto un costo complessivo di 36 miliardi. Nel testo originario del provvedimento questi 36 miliardi erano posti a carico del Servizio sanitario nazionale mediante un aumento delle quote di compartecipazione, quindi a carico dei cittadini. La Camera dei deputati ha correttamente emendato questa formulazione, per cui i 36 miliardi sono ora recuperabili in un fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro e, per quota parte, nel Fondo sanitario nazionale.

Chiedo pertanto la rapida approvazione del provvedimento al nostro esame; esso non è altro che un completamento necessario dopo la sentenza della Corte costituzionale ed oltre tutto va a coprire proprio quelle fasce di indigenza che erano in sofferenza per la non accessibilità gratuita al «multitrattamento di Bella».

Discussione
generale
ore 11,10

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Bernasconi. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà

BRUNI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati a convertire in legge il decreto-legge che il Ministro della sanità ha predisposto per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme del decreto, poi convertito in legge, emanato per consentire l'avvio in tempi brevi della sperimentazione clinica della multiterapia Di Bella. In quell'occasione ricordai che sarebbe stato preferibile avviare la sperimentazione senza attendere le dimostrazioni di piazza. L'ondata di reazioni, che ha trovato così vasta eco nei *mass-media*, così come la sentenza della Corte costituzionale, che ci obbliga a modificare le norme da poco approvate, dovrebbero – a mio parere – trasformarsi in un'occasione, un'opportunità per riaprire il dialogo tra cittadini e autorità sanitarie. Due mondi che hanno finito non solo per allontanarsi, ma anche per entrare in conflitto; un conflitto fatto di tante battaglie, che potrebbero terminare con la sconfitta del malato.

Il cancro, come ho sempre detto, è purtroppo una «malattia seria». Gli ammalati hanno diritto ad una scelta consapevole tra tutte le terapie possibili, e diritto ad essere messi in grado di distinguere, tra terapie ormai conosciute dal mondo scientifico, nuove terapie in fase di sperimentazione e cure presentate come miracolose, ma che possono rivelarsi fallaci. Questo è il punto chiave. Diritto-dovere del medico, secondo dati documentabili, ad attestare l'inefficacia, per quel certo paziente, in quel determinato stadio di malattia, di medicinali o trattamenti già autorizzati o sperimentati, e richiedere l'accesso al multitrattamento Di bella. Necessità di raccogliere il consenso informato del paziente. Diritto degli ammalati, in condizioni di parità, a scegliere tra tutte le terapie possibili. Questi due diritti si collegano attraverso il consenso informato; principio, che è stato recepito da non molto nel codice di deontologia medica italiano, ed è fondato sulla Dichiarazione di Helsinki sulla ricerca medica nell'uomo, e cioè sui principi morali e scientifici che giustificano la sperimentazione in medicina umana.

Il caso Di Bella ha mostrato tutte le carenze dell'informazione scientifica in Italia e dell'influenza, a volte nefasta, dei *mass-media* sull'opinione pubblica.

Il momento che farà passare la terapia Di Bella dall'empirismo alla scienza sarà quello in cui avremo dati certi su una sperimentazione estesa, corretta e statisticamente significativa.

Mentre discutevamo dell'approvazione dell'ultima finanziaria ebbi modo di sostenere che occorreva iniziare la sperimentazione al più presto. Sugli esiti della sperimentazione in corso mi auguro si possa discuterne quanto prima, in una sede idonea, senza cadere in inutili e sterili polemiche che, purtroppo, hanno caratterizzato il recente passato.

Tornando alla sentenza della Corte, essa, senza assolutamente sfiorare giudizi sulla validità della terapia, è nella linea del giusto riconoscimento del diritto alla libertà di cura, in condizioni d'uguaglianza. Guai se si perdesse di vista la necessità di affrontare con razionalità e consapevolezza questioni che riguardano la sopravvivenza degli ammalati ed il loro diritto a terapie efficaci.

Onorevoli colleghi, nel pieno rispetto delle diverse opinioni, mi chiedo e vi chiedo qual è la vera malattia della sanità e come affrontare la domanda di terapia da parte del cittadino, che diventa angosciata quando si tratta di pazienti in condizioni davvero gravi.

A questo proposito, dobbiamo sottolineare che le scelte del precedente decreto sulla gratuità della somministrazione dei farmaci oggetto della sperimentazione erano state da più parti criticate. Così come ora sono state sollevate critiche sulla scelta di aumentare, sia pure temporaneamente, i *ticket*, per coprire le maggiori spese derivanti dalla somministrazione gratuita della «multiterapia» senza le limitazioni prima previste.

Mi sembra, però, fondata questa volta la risposta a tali critiche, in quanto le maggiori spese non possono essere ritenute compensate da minori richieste di farmaci chemioterapici tradizionali.

Difatti, nella maggior parte dei casi, per gli ammalati ai quali è praticata la multiterapia non sarebbe più efficace il ricorso al trattamento tradizionale. Si tratta di quei pazienti che necessitano più di altri di cure palliative e continuative, ossia che siano praticabili, senza soluzione di continuità, e quindi non solo durante il ricovero ospedaliero, ma anche con cure in *day hospital* e domiciliari.

Mi preme anche in questa sede sottolineare un problema ancora aperto: non essere riusciti ancora a dotare il nostro sistema sanitario di Unità per le cure continuative e palliative, indispensabili per assicurare dignità al malato oncologico nella fase terminale.

Come già altre volte, anche in questa occasione voglio ricordare che la Commissione sanità del Senato deve esaminare un disegno di legge sulla questione, da me proposto insieme con altri senatori.

Auspico – e concludo – infine che la legge di conversione sia al più presto approvata dal Parlamento. (*Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ronconi. Ne ha facoltà

RONCONI. Signor Presidente, questo è un decreto ormai datato, rispetto al quale abbiamo svolto numerose riflessioni sia in quest'Aula, sia nelle Commissioni, sia alla Camera dei deputati.

È indubbio che il provvedimento in esame abbia avuto un miglioramento soprattutto grazie al lavoro dei colleghi deputati, in particolare nella parte in cui è stato abolito l'aumento dei *ticket* per finanziare la somministrazione di questa terapia a chi ne ha bisogno. E tuttavia rimangono da parte nostra alcune perplessità soprattutto sulla sperimentazione seguita e che è ormai in fase conclusiva, per saggiare la validità del cosiddetto metodo Di Bella. Continuiamo a sostenere che questa sperimentazione ha poco di scientifico, non è assolutamente attendibile e lo diciamo alla vigilia dei primi risultati di questo metodo. Abbiamo anche altre perplessità, soprattutto in relazione al testo definitivo del provvedimento. Si fa riferimento ai cosiddetti medici di famiglia che, in base a dati documentabili relativi all'inefficacia della terapia precedente, possono sommini-

strare o facilitare la somministrazione della terapia legata al metodo Di Bella. Sappiamo che, per quanto riguarda la documentabilità dei dati, soprattutto in riferimento a questo tipo di patologia, ci sarebbe molto ma molto da parlare; quindi, non mi pare che neanche su questo aspetto il decreto sia stato migliorato.

Chiudiamo tuttavia una fase né trasparente né esaltante, che ha portato l'opinione pubblica italiana a disquisire intorno ad un metodo sulla terapia tumorale che ha interessato mezzi di comunicazione in modo sicuramente con corretto. Soltanto per questo facilitiamo il licenziamento del decreto, non certo perchè siamo completamente convinti dell'efficacia e della bontà delle norme in esso contenute.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice.

BERNASCONI, *relatrice*. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, intervengo solo per dire che, come la relatrice ha sottolineato, il decreto è un atto dovuto rispetto alla sentenza della Corte costituzionale. Fra l'altro, oggi verranno resi noti i risultati dei primi quattro studi terminati della «fase due», che dovevano valutare l'attività e gli effetti collaterali eventuali del multitrattamento Di Bella. Credo che proprio sulla base di questi risultati, soprattutto quando si saranno attenuate le componenti emotive che hanno determinato e sottolineato questa vicenda, potremo indubbiamente fare una riflessione più serena sulla base dei risultati che gli studi clinici effettuati su base scientifica offriranno alla valutazione del Parlamento, ma soprattutto dei cittadini italiani.

**Replica Governo
ore 11,22**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

**Esame
articolato**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 186:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «dal Ministro della sanità» sono inserite le seguenti: «con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale»;

all'allegato 1, previsto dal comma 1, lettera a), all'ottavo capoverso, la parola «molto» e le parole: «e con aspettativa presunta di vita non superiore a tre mesi» sono soppresse;

al comma 1, lettera b), le parole: «sotto la propria responsabilità e sulla base di elementi obiettivi, che non esistono valide alternative terapeutiche tramite l'impiego di medicinali o trattamenti già autorizzati per tale patologia» sono sostituite dalle seguenti: «in base a dati documentabili, la inefficacia, nello specifico caso, di medicinali o trattamenti già autorizzati o sperimentati»;

al comma 2, quarto periodo, le parole: «gli elementi obiettivi» sono sostituite dalle seguenti: «i dati documentabili»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi indicati dal precedente periodo il medico curante può, in alternativa, indirizzare il paziente ad un altro centro fuori dalla regione di appartenenza»;

il comma 6 è soppresso;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal primo periodo del comma 5, pari a lire 36 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 26 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 18 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, e per lire 8 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità, quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 (Fondo sanitario nazionale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998».

Ricordo altresì che il testo del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e gli allegati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Fino al termine, reso pubblico dal Ministro della sanità con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, della sperimentazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, hanno accesso agli studi osservazionali, i cui protocolli sono stati approvati dalla Commissione oncologica nazionale ai sensi della disposizione predetta, tutti i pazienti oncologici per i quali ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) la patologia da trattare è compresa fra quelle specificate nell'allegato 1;

b) il medico attesta, in base a dati documentabili, la inefficacia, nello specifico caso, di medicinali o trattamenti già autorizzati o sperimentati e richiede, con il consenso informato del paziente, l'accesso al multi-trattamento Di Bella (MDB);

c) la richiesta di cui alla lettera b) prevede la somministrazione di somatostatina o, in alternativa, di octreotide, con l'eventuale aggiunta di uno o più dei medicinali indicati nell'allegato 2.

2. L'accesso di cui al comma 1 è effettuato in uno dei centri della regione o della provincia autonoma di residenza del paziente, indicati nell'allegato 3, o in altro centro pubblico individuato da detti enti e immediatamente comunicato al Ministero della sanità e all'Istituto superiore di sanità. Il centro si attiene ai criteri di inclusione e di esclusione previsti dai protocolli degli studi osservazionali, con possibilità di deroga limitata a quelli relativi ai limiti di età e all'assenza di trattamenti precedenti con MDB o con antineoplastici. Il medico curante, cui possono essere domandati chiarimenti sulla richiesta, partecipa al monitoraggio della terapia. Qualora, pur sussistendo i dati documentabili di cui alla lettera b) del comma 1, il responsabile del centro dichiara, con atto scritto e motivato, di non ritenere opportuno il MDB, quest'ultimo viene somministrato dal centro medesimo sotto la esclusiva responsabilità del medico proponente. Nei casi indicati dal precedente periodo il medico curante può in alternativa, indirizzare il paziente ad un altro centro fuori dalla regione di appartenenza.

3. Le competenze dell'Istituto superiore di sanità e dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, si estendono anche ai trattamenti effettuati e ai medicinali utilizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo. L'Istituto superiore di sanità acquista dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio i medicinali industriali necessari

per i trattamenti previsti dal presente articolo, ai prezzi concordati dal Ministro della sanità con le aziende farmaceutiche.

4. Nessun paziente può essere sottoposto al MDB con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale al di fuori delle ipotesi disciplinate dal decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, e di quelle previste dal presente decreto.

5. Gli oneri relativi alla fornitura e alla distribuzione dei medicinali e alle attività svolte dall'Istituto superiore di sanità per i trattamenti previsti dall'articolo 1, sono valutati in lire 36 miliardi per l'anno 1998 e sono iscritti nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per lo stesso anno. Gli ulteriori oneri necessari per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono a carico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle altre strutture del Servizio sanitario nazionale che conducono gli studi osservazionali, gravando, rispettivamente, sui finanziamenti erogati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *a*), numero 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e sulle assegnazioni ordinarie del Fondo sanitario nazionale.

7. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal primo periodo del comma 5, pari a lire 36 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 26 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 18 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, e per lire 8 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 (Fondo sanitario nazionale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998.

ALLEGATO 1

(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a))

PATOLOGIE PER LE QUALI È CONSENTITO L'ACCESSO
AGLI STUDI OSSERVAZIONALI ALLE CONDIZIONI
PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

Malattie linfoproliferative: linfomi non Hodgkin ad istologia aggressiva e leucemia linfoide cronica;

carcinoma mammario metastatico resistente ad ormonoterapia o chemioterapia;

carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico;

carcinoma coloretale in fase avanzata;

carcinoma del pancreas esocrino;

carcinoma squamoso del distretto cervico-facciale e dell'esofago metastatico;

glioblastomi cerebrali;

neoplasia in fase critica avanzata, con diagnosi istologica di malattia neoplastica primitiva a carico di: polmone non microcitoma, esofago, stomaco, pancreas, colecisti, fegato, colon-retto, vescica, collo e corpo dell'utero, ovaio, con presenza, in tutte le ipotesi considerate, di metastatizzazione diffusa.

ALLEGATO 2

(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c))

ELENCO DEI MEDICINALI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTI
ALLA SOMATOSTATINA O ALL'OCTREOTIDE NELLE RICHIESTE
DI ACCESSO AGLI STUDI OSSERVAZIONALI FORMULATE
AI SENSI DALL'ARTICOLO 1

Idrossiurea, capsule da 500 mg, utilizzabile soltanto nel trattamento dei glioblastomi;

ciclofosfamide, compresse da 50 mg;

bromocriptina, compresse da 2,5 mg;

soluzione oleosa allo 0,1% di diidrotachisterolo;

vitamina C;

soluzione costituita da: acido retinoico g 0,5 - axeroftolo palmitato g 0,5, betacarotene g 2 - 2 alfa-tocoferile acetato g 1000;

compresse da 150 mg costituite da melatonina 2 mg, adenosina 9 mg, glicina 5 mg, lattosio 55 mg, amido 41 mg, cellulosa microcristallina 35 mg, magnesio stearato 3 mg.

ALLEGATO 3

(previsto dall'articolo 1, comma 2)

CENTRI A CUI POSSONO RIVOLGERSI COLORO CHE CHIEDONO
L'ACCESSO AGLI STUDI OSSERVAZIONALI ALLE CONDIZIONI
PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

REGIONE	CENTRO
Piemonte	Ospedale S. Giovanni Battista - Molinette - Torino Ospedale S. Giovanni Antica Sede - Torino Ospedale Mauriziano - Torino Ospedale CIRM S. Anna - Torino Ospedale S. Luigi - Orbassano Az. USL n. 9 - Ospedale di Ivrea Ospedale degli Infermi - Biella A.S.O. Maggiore della Carità - Novara A.S.O. S.ta Croce e Carle - Cuneo Ospedale Civile - Asti A.S.O. SS. Antonio e Biagio - Alessandria
Valle d'Aosta	Presidio Ospedaliero - Aosta
Lombardia	Istituto Nazionale Tumori - Milano Istituto Europeo Oncologico - Milano Istituto Neurologico Besta - Milano
Bolzano	Osp. Gen. Reg. Onc. Med. - II Medicina - Bolzano
Trento	Ospedale S. Chiara, U.O. Oncologia Medica - Trento
Veneto	USL 1, Centro Oncologico Multizonale - Belluno Centro Oncologico Regionale, Azienda Ospedaliera - Padova Ospedale civile, Oncologia - Venezia Ospedale civile, Oncologia - Vicenza
Friuli-Venezia Giulia	Centro Riferimento Oncologico - Aviano Ospedale, Oncologia Medica - Trieste Ospedale, Oncologia Medica - Udine
Liguria	Istituto Tumori - Genova Ospedale Civile - La Spezia Ospedale Civile - San Remo Ospedale Civile - Savona

REGIONE	CENTRO
Emilia-Romagna	Azienda Ospedaliera, Div. Oncologia Medica - Parma Ospedale «S. Agostino» - Modena Oncologia, Ospedale «Malpighi» - Bologna Oncologia, Ospedale «S. Anna» - Ferrara Oncologia, «Ospedale degli Infermi» - Faenza Oncologia, Ospedale Civile - Lugo Oncologia, Ospedale «Pierantoni» - Forlì Oncologia, Ospedale «Bufalini» - Cesena Oncologia, «Ospedale degli Infermi» - Rimini
Toscana	Oncologia Medica Ospedale «Santa Chiara» - Pisa Oncologia ASL - Arezzo Radioterapia Az. Osped. «Careggi» - Firenze Oncologia Medica - Siena
Umbria	Az. Ospedaliera, Divisione Oncologia Medica - Perugia
Marche	Clinica di Oncologia Medica-Ospedale - Torrette di Ancona
Lazio	Istituto Regina Elena - Roma Ospedale Militare Celio, Dip. Med., Rep. Oncol. - Roma Ospedale S. Maria Goretti - Latina Ospedale S. Filippo Neri - Roma Ospedale Forlanini - Roma
Abruzzo	Ospedale Civile, Clinica Oncologica, Colle dell'Ara - Chieti Ospedale Civile - Pescara Ospedale Civile - Lanciano Ospedale Civile - L'Aquila Ospedale Civile - Avezzano Ospedale Civile - Teramo
Molise	Medicina Generale Ospedale «Cardarelli» - Campobasso Presidio Ospedaliero «Veneziale» - Isernia Stab. Ospedaliero «Vietri» - Larino (Campobasso)
Campania	Ospedale Civile, Oncologia Medica - Avellino Ospedale Civile, Oncologia Medica - Salerno II Università, Oncologia Medica - Napoli Ospedale Civile, Oncologia Medica - Caserta Università Federico II, Oncologia Medica - Napoli Ospedale Civile, Oncologia Medica - Benevento Ospedale Cardarelli, Oncologia Medica - Napoli

REGIONE

CENTRO

Puglia	IRCCS Oncologico - Bari Clin. Medica II, Policlinico Università - Bari Ospedale «Casa Sollievo della Sofferenza», Divisione Oncologia Medica - S.G. Rotondo (Foggia) Centro Oncologico AUSL BR01 - Brindisi Ospedale «Di Summa», Servizi Oncologici - Brindisi Ospedale «SS. Annunziata», Div. Oncologia Medica - Taranto Ospedale «V. Fazzi» Serv. Oncologia Medica - Lecce Ospedale «Cardinale Panico» Serv. Oncologia Medica - Tricase (Lecce)
Basilicata	Ospedale S. Carlo, Oncologia, Via Potito Petrone - Potenza
Calabria	Az. Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli, Div. Oncologia Medica - Reggio Calabria Ospedale Mariano Santo, Divisione Oncologia Medica - Cosenza Ospedale Pugliese Divisione Oncologia Medica - Catanzaro
Sicilia	Mauriziano Ascoli - Palermo Ospedale - Ragusa Ospedale - Catania Ospedale - Messina Policlinico - Palermo
Sardegna	Div. Onc. Med. I, Osp. A. Businco - Cagliari Div. Onc. Med. II, Osp. A. Businco - Cagliari Div. Onc. Med. III, Osp. A. Businco - Cagliari Div. Pneumologia, Osp. Binaghi - Cagliari Div. Medicina, Ospedale S. Francesco - Nuoro Div. Oncologia Medica Ospedale - Sassari Catt. Oncologia Med., Osp. A. Businco - Cagliari Div. Ematologia, Osp. A. Businco - Cagliari

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

CARELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo sul disegno di conversione in legge del decreto-legge in esame.

**Dichiarazioni
di voto finali.
Ore 11,24**

So che sono sorti problemi soprattutto in Commissione pubblica istruzione per la copertura finanziaria; condivido le perplessità dei colleghi della 7^a Commissione, però faccio presente che si tratta di un provvedimento in scadenza e, pur condividendo tali perplessità, il mio Gruppo è favorevole per la rapida approvazione di questo provvedimento.

LAVAGNINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAVAGNINI. Signor Presidente, signora Sottosegretario, anche il Partito Popolare esprime un voto favorevole alla conversione del decreto in esame, approvando senz'altro le iniziative assunte dai colleghi della Camera, soprattutto in ordine alla diversa copertura finanziaria data al decreto sulla cura antitumorale. Mi pare che gli entusiasmi, le divisioni, anche i conflitti politici che hanno dato luogo a questo provvedimento, dopo le prime notizie e dopo quelle che stanno arrivando oggi, abbiano in qualche modo ridimensionato il problema e favorito una valutazione più scientifica e più tecnica in ordine a questa cura.

Dobbiamo solo amaramente considerare che le risorse, le organizzazioni, le strutture sono state distolte probabilmente da problemi più importanti.

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, è spiacevole dover tornare sul decreto riguardante questa materia che, per l'atteggiamento di presunzione e di sottovalutazione da parte del Ministro, ha avuto un cammino impervio e irto di ostacoli.

Ricordiamo brevemente la dogmatica presentazione di questo decreto che era già viziato da grossolane illegittimità; il viaggio che fu fatto, evocativo di Canossa, a Modena; i dichiarati intenti di cambiamento e il goffo tentativo di arrangiare le cose cambiando il meno possibile.

Al momento del voto, fummo molto critici e contrari, ma fummo battuti dalla forza dei muscoli; a proposito di questa obbligata correzione potremmo ora dire che avevamo ragione: la Corte costituzionale infatti si è espressa esattamente come avevamo previsto in quest'Aula, saremo forse costretti, al termine dell'istruttoria condotta dal giudice di Torino, a ritornare sui protocolli che il Ministro aveva giurato in Aula, di fronte a mi-

lioni di cittadini, essere uguali e non diversi da quelli proposti dal professor Di Bella.

Eppure tutto ciò non ci rallegra, non ci dà neanche un senso di euforia. Ancora una volta, il Ministro ha cercato di vendicarsi applicando un *ticket* iniquo; ancora una volta, la sua vendetta doveva cadere sui cittadini incolpevoli. Ci è stato chiesto di non proporre emendamenti affinché questa «toppa» avesse un cammino più celere; abbiamo accettato di buon grado, d'altronde, anche sul primo decreto non avevamo presentato alcun emendamento in Aula, giudicandolo inaggiustabile.

Ribadiamo che, malgrado questa correzione che ha lo scopo di riconoscere a tutti i cittadini malati gli stessi diritti, non possiamo che riconfermare il nostro voto contrario ad un decreto così rabberciato, così poco scientifico, così poco rispettoso e garantista, così poco attento. Lasciamo al Governo e a questo Ministro ogni responsabilità (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

DI ORIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DI ORIO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra al decreto in questione, considerandolo un atto dovuto rispetto alla sentenza della Corte costituzionale, ma valutandolo anche per quello che esattamente è, cioè, un provvedimento che consente a tutti di fare anche il punto su quello che sta avvenendo per quanto riguarda la sperimentazione clinica in atto in questo momento nel paese.

Lo ha già detto la sottosegretario Bettoni Brandani; credo che adesso si stia passando dalla fase dell'emotività ad una fase scientifica, si stanno ascoltando i pareri di chi sta effettuando la sperimentazione e onestamente viene detto da tutti qual è il risultato. Mi dispiace dunque che in quest'Aula ancora si senta risuonare – come adesso ha affermato il senatore Tomassini – qualcosa che ormai sa di vecchio, nel senso che egli forse è rimasto come i giapponesi che non si rendevano conto che la guerra era finita e continua a dire cose che francamente non gli fanno onore, essendo lui dentro il settore della sanità e possedendo egli quelle conoscenze scientifiche che cerchiamo di far crescere nel paese. Credo che le affermazioni fatte in questa direzione non facciano onore al nostro paese.

Noi abbiamo fatto la scelta di avviare la sperimentazione; l'abbiamo sostenuta come Gruppo insieme al Governo per quanto riguarda le procedure scientifiche che una sperimentazione deve seguire. Si tratta, da questo punto di vista, di aver effettuato i percorsi corretti, di aver avviato ciò che in campo clinico si chiamano *clinical trials*, cioè sperimentazione, rispetto a ciò che si vuol dimostrare che possa avere efficacia. Noi non abbiamo seguito allora la strada dell'emotività, nè ora ci consentiamo di fare affermazioni come quelle che sono state purtroppo fatte in quest'Aula. Io vorrei ricordare a chi ancora adesso si attarda su tali considerazioni che la

scienza, che è l'unica che ha un qualche rilievo in questa direzione, deve comunque dare risposte, e le sta dando. Abbiamo già avuto, e voglio citare in proposito la regione Lombardia, alcune indicazioni – che il senatore Tomassini dovrebbe conoscere – da cui si ricavano risposte già chiare da questo punto di vista. Vorrei allora che si abbandonasse una riflessione che nulla ha a che vedere con la scienza, che nulla ha a che vedere con i malati che vengono citati del tutto a sproposito e solo per un atteggiamento propagandistico che certamente non contribuisce a far crescere la cultura scientifica di questo paese.

Il decreto in votazione completa il percorso iniziato, l'intera procedura che abbiamo sviluppato sin dall'inizio, quando si è scelta la strada della sperimentazione. Sarà poi la scienza a dire se avremo utilizzato bene le risorse sia quelle materiali sia quelle rappresentate dai nostri scienziati per far sì che questa sperimentazione venisse realizzata.

Per tutti questi motivi dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo al decreto in esame. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti e del senatore Carella*).

LOMBARDI SATRIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* LOMBARDI SATRIANI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, il decreto-legge in votazione è tale da suscitare ampio consenso. Chiunque abbia sensibilità legislativa e umana per la sofferenza non può che dividerlo e avvertire il dovere di provvedere all'attenuazione, per quanto possibile, della sofferenza degli ammalati attraverso l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica. Non avrei dunque motivo di votare contro contenuti che condivido ampiamente, se per la copertura degli oneri finanziari non fosse previsto un taglio particolarmente notevole, pari a 18 miliardi, sull'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, un Ministero che di suo deve venire incontro alle esigenze complesse della scuola italiana che versa – è bene ribadirlo ancora una volta – in condizioni drammatiche e che pertanto dovrebbe ricevere un potenziamento di finanziamenti e non certo subire decurtazioni per quanto nobilmente motivate. È la scuola che deve ricevere da questo Governo e da questo Parlamento un'attenzione ulteriore, in omogeneità, fra l'altro, agli impegni programmatici del Governo Prodi che risultano dalle prime dichiarazioni al Parlamento del Presidente del Consiglio.

Ecco spiegato il perché nella 7^a Commissione esprimeremo parere negativo a questa formulazione e a questo accantonamento ed è proprio per questo, nonostante l'assoluta condivisione dell'opportunità della legge, che debbo votare in dissenso dal mio Gruppo ed esprimere un voto contrario.

Vi ringrazio per l'attenzione.

BISCARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BISCARDI. Signor Presidente, anch'io dissento e mi dichiaro contrario relativamente alla copertura degli oneri finanziari presente nel decreto-legge al nostro esame.

L'aver stralciato dal bilancio del Ministero della pubblica istruzione 18 miliardi sui 26 di finanziamento generale risulta eccessivo in relazione alla dotazione di un Ministero che invece richiede risorse sempre maggiori.

Proprio sulla stampa di oggi appare la comunicazione delle risultanze del Censis, da cui risulta che la spesa per la Pubblica istruzione è passata dal 5,2 del 1990 al 4,7 per cento di oggi.

Per tali ragioni, il Comitato pareri della Commissione istruzione pubblica ha espresso all'unanimità parere contrario, ed era necessario e doveroso riproporre in Aula tale conclusione.

BRUNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, il voto favorevole alla conversione in legge del decreto in discussione. Le varie argomentazioni le ho già esposte nella mia breve relazione, relativamente ad una sperimentazione scientifica e seria su una malattia altrettanto seria quale è il cancro. Siamo pertanto desiderosi di vedere al più presto i risultati di questa sperimentazione.

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole alla conversione in legge da parte di Alleanza Nazionale, perchè su questo tema purtroppo vi è stata anche troppa polemica. Si è parlato della stampa, dei vari commenti, eccetera, ma ad un certo punto il paese ha avuto la netta sensazione che vi fosse una sorta di presa di posizione aprioristica nei confronti del professor Di Bella. È chiaro che il metodo va sperimentato e che i pazienti devono avere la possibilità di accedere al tipo di cura prescelto. Credo però che in definitiva, se tutto questo polverone si è manifestato, evidentemente non è soltanto colpa del professor Di Bella. Vi è stato infatti un atteggiamento incomprensibilmente ostile in un campo così delicato e grave come quello delle malattie oncologiche, nel quale sarebbe stato invece doveroso favorire al massimo non soltanto la sperimentazione

della cura, ma un clima tale che potesse, ove necessario e possibile, accogliere con favore una nuova cura quale quella che si prospettava.

Siamo quindi favorevoli alla conversione, sperando che questa sorta di strana lotta che si è determinata in questo settore non abbia più a ricrearsi nel futuro, nell'interesse della quiete morale e soprattutto della salute dell'intero paese.

DE ANNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo, in quanto mi asterrò.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DE ANNA. Signor Presidente, gentili rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, già in occasione del primo esame da parte dell'Aula del decreto in oggetto il mio voto era stato in dissenso dal Gruppo, dal momento che mi ero astenuto. Non ritenevo giusto allora che, dopo che la comunità scientifica aveva deciso che era logico effettuare la sperimentazione e dopo che il comitato etico aveva stabilito che era giusto portarla avanti, questa sperimentazione fosse riservata solo a 2.600 pazienti neoplastici.

Ritenevo altresì che una sperimentazione di questo tipo non dovesse comportare ulteriori oneri per lo Stato, dal momento che si tratta pur sempre di pazienti neoplastici, che comunque fanno una terapia (o la polichemioterapia, o la ormonoterapia, o la radioterapia oppure una combinazione di tutte queste varie terapie) e di conseguenza determinano già un costo per lo Stato. Nel momento in cui scelgono di fare una terapia sperimentale, decade l'onere relativo alle terapie già in atto; quindi questa sperimentazione, secondo me, per lo Stato dovrebbe essere a costo zero.

Vedo con grande piacere che oggi il decreto in esame estende la possibilità a tutti i pazienti neoplastici di poter ricorrere a questa terapia sperimentale e non capisco il motivo dell'aggravio di spesa. Proprio per questi motivi il mio è ancora un voto di astensione, cioè un voto da medico.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

**Voto finale
e approvazione
DDL 3434
ore 11,39**

Discussione del disegno di legge:

(2793-B-bis) Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento)

**Discussione
DDL. 2793-bis
ore 11,39**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre

1951, n. 1379», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle votazioni saranno le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ALBERTINI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

**Discussione
generale
ore 11,40**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rescaglio il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

premessi:

che il conferimento della delega al Governo per la revisione dell'imposta sugli spettacoli comporta la sostanziale abolizione del detto tipo di prelievo e quindi la sottrazione alla S.I.A.E. dell'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta;

che la S.I.A.E., da più di 75 anni, ha gestito prelievi fiscali di tal genere per conto dello Stato con correttezza ed efficacia e si è dotata quindi, nel corso del tempo, di una capillare struttura organizzativa per l'esatto adempimento dei compiti affidatili;

che la delega stessa prevede la cooperazione della S.I.A.E. per l'accertamento dell'I.V.A. e la possibilità dell'affidamento alla stessa della collaborazione in attività di controllo, accertamento e riscossione di altre entrate erariali e locali;

che i livelli occupazionali all'interno dell'Ente sarebbero certamente compromessi dalla sottrazione di risorse finanziarie stimate per più di un terzo del bilancio dell'Ente;

che la tradizionale ed efficace rete di uffici territoriali può essere destinata allo svolgimento di servizi di interesse pubblico;

che il settore contributivo-previdenziale dello spettacolo da un canto soffre da tempo un'evasione dilagante, con la necessità di continui rilevanti riequilibri finanziari da parte dello Stato, dall'altro presenta un'eccessiva onerosità di adempimenti amministrativi da parte del cittadino che assolve l'obbligo contributivo;

che il settore della utilizzazione dei beni culturali ed ambientali è alla particolare attenzione del Governo, necessitando in tale ambito la presenza di un'entità amministrativa efficace e dotata di caratteri di terzietà;

che la S.I.A.E. possiede caratteristiche organizzative, professionali e strutturali corrispondenti ai detti settori di pubblico interesse offrendo indubbe economie di scala ed interessanti aspettative alla luce del decisivo rinnovamento interno attualmente in corso,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per affidare alla S.I.A.E. compiti in materia fiscale corrispondenti alla professionalità ed alla vocazione istituzionale dell'Ente, ma anche servizi di interesse pubblico nei settori vicini dei contributi previdenziali in materia di spettacolo e dell'utilizzazione economica dei beni culturali ed ambientali, ai fini molteplici di realizzare, in linea con i più moderni criteri di amministrazione pubblica, uno «sportello unico» della cultura e dello spettacolo in Italia, di salvaguardare una professionalità istituzionale creata fundamentalmente in ragione di un servizio pubblico svolto, di salvaguardare i livelli occupazionali di lavoratori la cui professionalità è molto caratterizzata e specialistica e quindi di non facile ed utile riconversione.

9.2793-B-bis.3.

LAVAGNINI, VERALDI, RESCAGLIO

Ha facoltà di parlare il senatore Rescaglio.

RESCAGLIO. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 3, che, oltre alla mia, reca la firma dei senatori Lavagnini e Veraldi, propone di considerare quanto è nelle possibilità culturali della SIAE per la riscossione di determinati contributi. In altri parole, si vuole sottolineare che l'Ente ha una capacità culturale idonea allo scopo che qui è evidenziato. Viene sottolineata la funzione dello «sportello unico» della cultura e dello spettacolo, di cui in questo momento credo si senta fortemente l'esigenza.

L'ordine del giorno, quindi, vuole rappresentare una valorizzazione della realtà culturale della SIAE, con l'augurio che effettivamente, nel tempo, essa perda sempre più la caratterizzazione di un ente fiscale e diventi sempre più un ente che promuove e valorizza la cultura nel suo complesso. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Novi. Ne ha facoltà

* NOVI. Signor Presidente, così come abbiamo fatto quando questo provvedimento è stato esaminato dal Senato in prima lettura, esprimiamo tutte le nostre perplessità sulla politica delle deleghe del Governo che sta espropriando il Parlamento della sua capacità di decidere e legiferare persino su un argomento, quale quello dell'imposta sugli spettacoli, che richiederebbe una seria riflessione e un ripensamento della politica attuata fino ad ora.

Vi è il problema della SIAE che vede limitate fortemente la sua funzione e la sua presenza, quando per anni ha svolto questo lavoro con grandi risultati. Vi è inoltre la questione dell'evasione contributiva, che in questo settore è quanto mai cospicua, nonché quella della pressione fiscale (quanto mai drammatica nel nostro paese) che anche in questo settore risulta molto pesante; anzi, la pressione fiscale tende ad incrementarsi.

Quindi, il nostro dissenso verso il provvedimento è confermato nonostante le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedrizzi il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2793-B-bis, concernente la revisione della disciplina dell'imposta, sugli spettacoli,

impegna il Governo, anche tenuto conto della disposizione recata dell'articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a disciplinare con uno o più regolamenti le scommesse a quota fissa definendo le caratteristiche organizzative dei soggetti abilitati a riceverli; in ogni caso riconoscendo l'abilitazione delle imprese già operanti nel settore, anche come licenziatari di società residenti nel territorio della comunità economica europea, purchè aventi i requisiti organizzativi previsti dal regolamento suindicato.

9.2793-B-bis.4

PEDRIZZI

Ha facoltà di parlare il senatore Pedrizzi.

PEDRIZZI. Signor Presidente, se mi consente anticiperei con questo intervento anche la dichiarazione di voto facendo alcune considerazioni sull'intero provvedimento.

Il disegno di legge alla Camera dei deputati ha visto il voto favorevole di Alleanza Nazionale e del Polo per le Libertà. Esso riguarda un settore impositivo di rilievo non grande, non eccessivo, piuttosto marginale, peraltro sottoposto ad una disciplina molto articolata e complicata, tale da mettere in difficoltà i contribuenti che sono soggetti a numerosi e complessi adempimenti e da poter produrre effetti distorsivi sulle attività economiche, di vera e propria disincentivazione, pregiudicando le prospettive di sviluppo con riflessi negativi anche in termini di occupazione.

A questo punto viene da chiedersi se non sarebbe stato meglio puntare ad una più completa riforma della disciplina vigente, abrogando completamente sia il decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 sia la vetusta legge n. 1379 del 1951, della quale del resto rimangono ancora in vigore ben poche parti, e stabilendo direttamente regole nuove in materia di scommesse e concorsi pronostici.

Tutte le altre attività, quindi, potrebbero essere ricondotte nella disciplina ordinaria dell'IVA e delle imposte sui redditi, salvo le eventuali forme di agevolazioni che si volessero mantenere, ad esempio quelle previste per le associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e le *pro loco*, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e dai provvedimenti successivi.

In ogni caso, il Gruppo Alleanza Nazionale esprime un parere favorevole sul provvedimento stesso, con l'augurio che il Governo ne recepisca in pieno i criteri direttivi e sappia realizzare in concreto un regime tributario semplificato, riducendo gli adempimenti a carico dei contribuenti, facilitandone l'operato e sottraendoli dall'alea di commettere inevitabili errori e di vedersi applicare ferree sanzioni secondo il deprecabile costume delle amministrazioni di questo Stato – finanziaria e giudiziaria – inflessibili con gli onesti ed evanescenti con gli evasori.

Se mi è consentita un'ultima osservazione, in questa circostanza – e in ciò sono in disaccordo per la prima volta con il collega Novi – la delega al Governo sembra adeguata, dato che il provvedimento in esame, che è di natura eminentemente tecnica e di importanza limitata, non va ad interessare la grande massa dei contribuenti con riflessi importanti sulla vita dei cittadini, come avviene, invece, per il disegno di legge sulle riscossioni attualmente all'esame della 6^a Commissione permanente.

Brevemente, sull'ordine del giorno che ho presentato: il fenomeno dei concorsi-pronostici e delle scommesse sportive, come tutti sanno, ha assunto una vastissima diffusione sociale ed una assai rilevante consistenza economica; nonostante ciò, il legislatore nazionale non ha ancora assicurato al settore una regolamentazione giuridica adeguata all'importanza che ormai esso riveste ed alla delicatezza degli interessi, anche pubblici, che vi sono sottesi.

Un tentativo di regolamentazione per riordinare finalmente questo settore vi è stato con la legge 28 dicembre 1995, n. 549, il cui articolo 3 prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa, riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo, può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie ed inoltre che, con il regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse, di cui al comma 229.

L'articolo 24, comma 25, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha poi previsto in via transitoria che con il suddetto regolamento il Ministro delle finanze possa stabilire che su richiesta del CONI, nelle more dell'effettuazione delle relative gare che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata comunque non oltre il 31 dicembre 1999 da parte dei concessionari previsti dal regolamento, di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In esecuzione delle suddette disposizioni, il regolamento in questione disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI, sulle competizioni sportive organizzate e svolte sotto il proprio controllo, ivi comprese le competizioni internazionali, i giochi mondiali, continentali, di area europea ed extraeuropea, riguardanti gli sport olimpici.

Recentemente, pochissimi giorni fa, il Ministro delle finanze con un suo decreto, il 2 giugno 1998, è intervenuto in contrasto con il diritto europeo della concorrenza e la stessa fonte legislativa da cui la potestà re-

golamentare trae il suo fondamento. La disciplina transitoria, secondo quanto stabilito dal ministro Visco, che il regolamento fa propria all'articolo 39, si rivela in netto contrasto con i principi sanciti dagli articoli 3 e 41 della Costituzione; essa attribuisce ai concessionari, previsti dal regolamento, di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - cioè in sostanza le agenzie ippiche - un'illegittima posizione di monopolio assoluto nell'accettazione delle scommesse. Si violano anche i principi generali vigenti sul piano comunitario in materia di libertà di concorrenza e di prestazione di servizi, in particolare gli articoli 3, 5, 85 e 86 del Trattato di Roma e le disposizioni contenute nella direttiva CEE 92/50.

Per questo motivo, abbiamo presentato l'ordine del giorno n. 4, che si muove in direzione della liberalizzazione di questo settore, e non comprendiamo come un Governo ed un Ministro, che si dicono liberali e che vogliono liberalizzare settori addirittura come quello del commercio, penalizzando interi settori, intere categorie, non sentano la necessità di esprimersi favorevolmente su un ordine del giorno che mira a riconoscere «l'abilitazione delle imprese già operanti nel settore, anche come licenziatari di società residenti nel territorio della Comunità economica europea, purchè aventi i requisiti organizzativi previsti dal regolamento suindicato».

Invito pertanto il rappresentante del Governo a riflettere su quanto stiamo proponendo, in quanto non si farebbe altro con questo ordine del giorno che adeguarsi alla normativa europea. Oltre tutto queste organizzazioni, queste società già svolgono piena attività con le relative licenze, con le relative autorizzazioni, a differenza di altri soggetti che pure operano senza alcuna concessione, senza alcuna autorizzazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albertini il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793-B-bis di delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

impegna il Governo:

a precisare, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera d), che l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti con determinazione forfettaria prenderà in considerazione oltre che i pubblici esercizi, anche le strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

a proposito dell'articolo 1, comma 1, lettera c), a precisare, nel decreto legislativo delegato, che nel definire la «rilevanza prevalente» della musica dal vivo rispetto al complesso delle esecuzioni, non si deve tener conto del tempo di apertura dell'esercizio o della struttura ricettiva nei quali non venga comunque proposta al pubblico l'esecuzione di musica essendo unicamente rilevante, a tal fine, il rapporto tra musica dal vivo e musica riprodotta;

a precisare tecnicamente la definizione di «musica dal vivo», al fine di evitare comportamenti tesi ad ottenere benefici fiscali grazie ad accorgimenti tecnologici che sottraggano all'obbligo dell'impiego di un numero congruo di esecutori rispetto al tipo di esecuzione musicale proposta al pubblico;

a verificare nel rinnovo della convenzione con la SIAE, le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità del servizio dato in concessione e il miglior utilizzo della struttura organizzativa dell'ente;

ad indirizzare l'attività della società concessionaria, anche in relazione ai nuovi compiti che saranno ad esse affidati, affinché la stessa attività non si traduca in un appesantimento o in una sovrapposizione di interventi di controllo, accertamento o riscossione che risulti vessatoria per i contribuenti operatori dello spettacolo, ma, al contrario realizzi una presenza più efficace nei settori di prelievo affidati e, al contempo una semplificazione delle formalità burocratiche, nonché una tendenziale unificazione dell'attività di controllo, accertamento e riscossione nei confronti degli stessi operatori dello spettacolo;

a stabilire meccanismi d'incentivo a favore della regolarizzazione e dell'ampliamento dei posti di lavoro nel settore dello spettacolo, nonché meccanismi adeguati di penalizzazione nei casi contrari.

L'esenzione dall'imposta deve essere subordinata all'esecuzione dal vivo da parte di almeno un musicista ogni duecento persone di capienza ufficiale dell'esercizio purchè impiegato nel rispetto delle norme previdenziali e assistenziali.

9.2793-B-*bis*.1

ALBERTINI

Il senatore Albertini ha facoltà di parlare.

ALBERTINI. Signor Presidente, noi esprimiamo un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento che stiamo discutendo. Abbiamo presentato un ordine del giorno che per larga parte richiama quello presentato dal relatore. Quindi su tutta la prima parte di esso non mi soffermo. Abbiamo tuttavia aggiunto al testo del relatore due sollecitazioni che rivolgiamo al Governo.

In primo luogo, è importante che il nuovo sistema impositivo previsto dall'attuale provvedimento contenga meccanismi di incentivo a favore della regolarizzazione e dell'ampliamento dei posti di lavoro nel settore dello spettacolo. Oggi, purtroppo, in questo settore, coloro che producono musica dal vivo sono in larghissima parte esclusi da ogni regolarizzazione dal punto di vista contrattuale e contributivo. Noi pensiamo che da questo provvedimento debbano risultare maggiormente tutelati tutti coloro che operano in tale specifico settore e che ciò avvenga sia attraverso meccanismi di incentivo per favorire tale regolarizzazione che inevitabilmente porterà ad un ampliamento dei posti di lavoro, sia attraverso meccanismi adeguati di penalizzazione nei casi in cui si volesse contravvenire alla normativa sul lavoro.

L'altra sollecitazione che noi aggiungiamo tende a richiedere che l'esenzione d'imposta debba essere subordinata all'esecuzione dal vivo da parte di almeno un musicista ogni duecento persone di capienza ufficiale dell'esercizio, purchè questi musicisti vengano impiegati nel rispetto delle norme previdenziali ed assistenziali. (*Applausi del senatore Marino*).

Replica relatore
ore 11,53

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Montagna, che invito anche ad illustrare il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793-B-bis di delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

impegna il Governo:

a precisare, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), che l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti con determinazione forfettaria prenderà in considerazione oltre che i pubblici esercizi, anche le strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

a proposito dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), a precisare, nel decreto legislativo delegato, che nel definire la «rilevanza prevalente» della musica dal vivo rispetto al complesso delle esecuzioni, non si deve tener conto del tempo di apertura dell'esercizio o della struttura ricettiva nei quali non venga comunque proposta al pubblico l'esecuzione di musica essendo unicamente rilevante, a tal fine, il rapporto tra musica dal vivo e musica riprodotta;

a precisare tecnicamente la definizione di «musica dal vivo», al fine di evitare comportamenti tesi ad ottenere benefici fiscali grazie ad accorgimenti tecnologici che sottraggano all'obbligo dell'impiego di un numero congruo di esecutori rispetto al tipo di esecuzione musicale proposta al pubblico;

a verificare nel rinnovo della convenzione con la SIAE, le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità del servizio dato in concessione e il miglior utilizzo della struttura organizzativa dell'ente;

ad indirizzare l'attività della società concessionaria, anche in relazione ai nuovi compiti che saranno ad esse affidati, affinchè la stessa attività non si traduca in un appesantimento o in una sovrapposizione di interventi di controllo, accertamento o riscossione che risulti vessatoria per i contribuenti operatori dello spettacolo, ma, al contrario realizzi una presenza più efficace nei settori di prelievo affidati e, al contempo una semplificazione delle formalità burocratiche, nonchè una tendenziale unificazione dell'attività di controllo, accertamento e riscossione nei confronti degli stessi operatori dello spettacolo.

MONTAGNA, *relatore*. Signor Presidente, il mio ordine del giorno tende a raccogliere una serie di istanze presenti nelle proposte di emendamento.

Con esso sostanzialmente si chiede di precisare, intanto con riferimento all'articolo 1, che la disciplina relativa alla musica dal vivo non concerne solo gli esercizi che fanno musica e spettacolo, ma anche gli esercizi alberghieri, perchè non erano compresi; sembra opportuno specificarlo, in quanto anche negli esercizi alberghieri si fa musica dal vivo.

Si chiede poi di precisare meglio dal punto di vista tecnico il concetto di «musica dal vivo», perchè oggi – come è noto – i mezzi tecnologici sono tali per cui anche con l'impiego di pochissimo personale è possibile produrre musica da orchestra. Pertanto, per evitare forme di elusione o di utilizzo improprio delle esenzioni presenti nella delega, occorre specificare meglio cosa si intenda per «musica dal vivo».

Si chiede inoltre di verificare, nel rinnovo della convenzione con la SIAE, sia il livello di produttività e di economicità del servizio, sia l'opportunità di impiegare al meglio il personale SIAE, dotato di una professionalità ormai acquisita, per fare in modo che possa essere pienamente impiegato e con utilità pubblica.

Infine, è stata raccolta la preoccupazione che non si verifichi una sovrapposizione, un appesantimento di accertamenti e di interventi che risultino vessatori nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, per arrivare tendenzialmente al cosiddetto «sportello unico» che consenta un prelievo e un accertamento i più snelli possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**Replica Governo
ore 11,56**

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il relatore e i membri della Commissione finanze del Senato per l'esame rapido di questo provvedimento che, ricordo, era già stato esaminato dal Senato in occasione della discussione del provvedimento collegato alla legge finanziaria di quest'anno. Se non ricordo male, si trattava dell'articolo 15 che fu poi stralciato alla Camera dei deputati.

Il testo che giunge oggi all'esame del Senato è stato rivisto e migliorato, ed è frutto di un costruttivo confronto avvenuto in sede di Commissione finanze alla Camera, dove è stato esaminato unitamente ad altri e numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Il Governo si ripropone innanzitutto l'obiettivo di utilizzare la politica fiscale per selezionare le attività oggetto di imposizione e cercare così di favorire quelle che producono e diffondono cultura. Ricordo che con il passaggio e la trasformazione da imposta sugli spettacoli a imposta sugli intrattenimenti viene abolita l'imposta sugli spettacoli relativamente ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640. Ciò comporta l'esenzione per gli spettacoli cinematografici, per gli spettacoli sportivi, teatrali, per le esecuzioni musicali dal vivo, per rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni

similari, per le opere liriche e musicali in genere e per le mostre, fiere campionarie, esposizioni artistiche e culturali.

Anche la denominazione della nuova imposta, che sostituisce quella sugli spettacoli, insieme all'assoggettamento al regime IVA, che viene denominata imposta sugli intrattenimenti, dà il senso e la direzione di marcia sulla quale intende muoversi il Governo, sottraendo dall'imposizione la produzione culturale e quanto è legato alla valorizzazione della persona umana nella pratica sportiva, per cercare invece gettito in quanto è collegato all'attività ludica e all'effimero in genere.

La delega che il Governo chiede va in tale direzione per modulare e calibrare le nuove imposte sugli intrattenimenti con riguardo all'esecuzione di musica non dal vivo. Alla Camera è stata introdotta una precisazione con la quale si è stabilito di intendere musica dal vivo quando l'esecuzione di questa musica abbia una rilevanza prevalente, in quanto supera il 50 per cento dell'orario complessivo di apertura dell'esercizio al pubblico, e con riguardo poi alle nuove modalità di gioco, meccanico ed elettronico – e definendo, lo ricordo – il regime fiscale in modo diverso per le attività organizzate da associazioni sportive o circoli.

Significativo poi è il nuovo rapporto che si intende ricontrattare con la SIAE, anche per utilizzare le professionalità e l'articolazione sul territorio di cui è dotata questa struttura. È stata infatti reintrodotta la previsione della collaborazione della SIAE nelle attività di controllo, accertamento e riscossione di altre entrate erariali locali che in un primo momento era stata espunta proprio qui al Senato.

Altre norme riguardano l'adeguamento della nuova normativa al regime IVA, mantenendo regimi forfettari per alcuni settori di attività che si intende favorire e privilegiare.

C'è poi da aggiungere che nel confronto in Commissione alla Camera dei deputati è stata inserita una delega anche per adeguare alla nuova realtà l'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici di cui alla legge n. 1379 del 1951, che era rimasta invariata addirittura per cinquant'anni. Poi vengono introdotte norme di semplificazione da adottare con regolamenti e quant'altro.

C'è da ricordare che tra gli obiettivi che il Governo si prefigge è da annoverare anche un aumento della base imponibile e quindi del gettito, ampliando e rendendo più penetrante la collaborazione con la SIAE, non già quindi aumentando la pressione fiscale in questo settore, ma cercando solo di condurre una lotta all'evasione e all'elusione. Il riordino, infatti, dell'imposta sugli spettacoli avverrà con un'invarianza di gettito, mentre l'attuazione piena della delega dovrebbe comportare, attraverso l'emersione di una nuova base imponibile, anche un aumento del gettito.

Ricordo in proposito che quando fu stralciato l'articolo 15 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria alla Camera, fu introdotto dal Governo un emendamento, approvato anche qui al Senato, che costituiva un fondo negativo nella tabella A di 100 miliardi per il 1999 e di 150 per il 2000, ovviamente per indicare la direzione di marcia e l'emer-

sione del gettito che si vuol ricavare introducendo questa nuova delega e riordinando l'imposta sugli spettacoli come imposta sugli intrattenimenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno presentati.

Esami ordini
del giorno
ore 12,03

MONTAGNA, *relatore*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno n. 1, a firma del senatore Albertini, esprimo parere favorevole, ma fino al penultimo capoverso. L'ultimo infatti, quello che inizia con le parole: «L'esenzione dall'imposta», lo ritengo sussunto dal mio ordine del giorno, il n. 2. Ritengo dunque che sia più opportuno stralciarlo perchè, trattandosi di una legge di delega, è troppo specifico il discorso di un numero predefinito di addetti, mentre nel mio ordine del giorno si parla di impiego di un numero congruo di esecutori rispetto al tipo di esecuzione. Ripeto, questa parte andrebbe stralciata. Ripeto, parere favorevole, ma fino all'ultimo capoverso, del quale chiedo lo stralcio perchè assunto dall'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. Senatore Albertini, è d'accordo con la proposta avanzata dal relatore?

ALBERTINI. Sì, signor Presidente.

MONTAGNA, *relatore*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno n. 3, che è specificativo rispetto al concetto contenuto in quello da me presentato, mi rimetto al Governo per vedere se ritenga che già nella delega ci debba essere un'articolazione così precisa oppure no. L'ordine del giorno n. 4 è concettualmente accoglibile; mi rimetto comunque al Governo.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno n. 1 il Governo è d'accordo con il relatore: se viene eliminato l'ultimo periodo, come mi pare abbia accettato di fare il senatore Albertini, il Governo lo accoglie, così come accoglie l'ordine del giorno n. 2.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'ordine del giorno n. 2 a questo punto sia assorbito dall'ordine del giorno n. 1, avendo un contenuto più ampio.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sull'ordine del giorno n. 3, il Governo, pur rilevando che vi è una qualche difficoltà nell'adoperarsi per affidare alla SIAE gli altri compiti in esso indicati, ne condivide però gli obiettivi e quindi lo accoglie in questo senso.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Pedrizzi, il Governo ricorda al presentatore che la normativa da lui giustamente richiamata e contenuta nella legge 27 dicembre 1997, n. 449, è

transitoria, perchè in tale provvedimento si fa riferimento con chiarezza alla necessità di indire gare europee entro il 1998. Pertanto, con l'indizione delle gare tutta la materia, che sarà regolata con il totalizzatore unico nazionale – come è stato più volte ricordato – sarà affidata a chi ne ha la competenza e la capacità. Quindi, l'ordine del giorno n. 4 può essere superato da questa direzione di marcia già indicata dalla legge n. 449.

In particolare, però, il senatore Pedrizzi ricorda che vi sono scommettitori che operano all'estero per conto di terzi. Ebbene, questa materia andrebbe meglio regolata in accordo con il Ministero dell'interno e con il Ministero di grazia e giustizia per alcuni aspetti di natura anche penale che potrebbero insorgere.

Pertanto, a questo punto della discussione, il Governo può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, ma non può andare oltre.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, è d'accordo?

PEDRIZZI. Signor Presidente, non sono d'accordo perchè il relatore dice che l'ordine del giorno è ragionevole e condivisibile, il rappresentante del Governo afferma che andiamo nella giusta direzione e che ci sarà una gara nell'anno in corso che regolamenterà tutto il settore. Ebbene, un ordine del giorno non impedisce affatto tale regolamentazione nè il voler imboccare questa direzione che è condivisibile. Noi chiediamo solamente di adeguarci all'Europa, alla libertà di operare che è sancita in Europa.

Allora, poichè l'Aula è sovrana e poichè il relatore ha dato fondamentalmente un parere favorevole, chiedo che l'ordine del giorno n. 4 sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, per correttezza, le ricordo che il relatore si è rimesso al Governo.

PEDRIZZI. Mi riferivo al merito, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 1 non viene posto in votazione poichè è stato accolto dal Governo con l'eliminazione, accettata dal senatore Albertini, dell'ultimo capoverso. L'ordine del giorno n. 2 è assorbito dal precedente, mentre l'ordine del giorno n. 3, essendo stato accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

Senatore Pedrizzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 4?

PEDRIZZI. Come detto in precedenza, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Pedrizzi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

**Esame art. 1
ore 12,07**

Art. 1.

*(Delega per la revisione della disciplina concernente
l'imposta sugli spettacoli)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, ad esclusione delle fattispecie di cui alla lettera *c)* del presente comma, 4 e 5 della relativa tariffa;

b) assoggettamento al regime ordinario dell'IVA dei soggetti esercenti le attività indicate nella lettera *a)* e determinazione forfettaria dell'imponibile IVA, oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari, anche per settori di attività, da individuare in base al ridotto volume d'affari conseguito;

c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in «imposta sugli intrattenimenti», per le attività indicate nel numero 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, nonché nei numeri 6, 7 e 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

d) applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti con determinazione forfettaria in relazione alle caratteristiche tecniche e tipologiche dei pubblici esercizi nei quali sono organizzate esecuzioni musicali non dal vivo senza biglietti per l'ingresso o l'occupazione di posti per assistere, partecipare o intervenire allo spettacolo, ovvero senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte agli spettatori o partecipanti agli spettacoli o alle attività;

e) adozione di uguali aliquote per tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno da trattenimento e da gioco di abilità installati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

f) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con esclusione

degli apparecchi da divertimento o intrattenimento meccanici, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme di accertamento e di pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativamente alle stesse attività anche con l'impiego di adeguati strumenti elettronici ed informatici; previsione, per tali fatti-specie, dell'applicazione dell'aliquota minima;

g) definizione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:

1) fermi restando i regimi più favorevoli previsti dalla normativa vigente, per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;

2) per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci, con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;

3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli altri enti territoriali;

h) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti fra il 6 ed il 16 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6 e, senza differenziazione fra le diverse categorie di gestori di case da gioco, 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;

i) semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti allo scopo di conseguire la riduzione e la razionalizzazione;

l) mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le associazioni *pro loco*, nonchè coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni;

m) adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche; il credito d'imposta può essere utilizzato alle condizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

n) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della gestione amministrativa dei soggetti interessati alla variazione del regime di contabilità dell'IVA, nonchè in modo tale da assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai medesimi realizzati;

o) mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri giochi gestiti dal CONI e l'eventuale applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IVA sugli

spettacoli sportivi con prezzo del biglietto inferiore a lire venticinquemila e su tutti gli spettacoli cinematografici;

p) cooperazione della SIAE con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

q) possibilità per la SIAE, anche in costanza della convenzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di collaborazione nelle attività di controllo, accertamento e riscossione anche di altre entrate erariali e locali;

r) riconoscimento dei poteri di accesso, ispezione e verifica attribuiti alla SIAE al solo personale dotato di adeguata qualificazione e con rapporto professionale esclusivo con il suddetto ente;

s) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime;

t) razionalizzazione delle disposizioni concernenti riduzioni ed esenzioni e semplificazione delle relative procedure.

u) previsione che il permesso per spettacoli e intrattenimenti per i quali sia obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, prevista dagli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non possa essere rilasciato agli esercenti ed agli organizzatori dall'ufficio accertatore senza che i competenti organi amministrativi abbiano accertato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rilascio della medesima, con particolare riferimento al soggetto richiedente ed al locale dove lo spettacolo o l'intrattenimento si tiene.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione dei relativi adempimenti;

b) applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero;

c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

d) possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse;

e) delegificazione delle disposizioni relative agli adempimenti dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione di obblighi formali nella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti secondo sistemi informatici e ogni altro sistema tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione con quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso comune.

3. L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dal comma 5 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è abrogato.

4. Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «apertura al pubblico esercizio» inserire le seguenti: «e con esclusione, comunque, per le esecuzioni musicali dal vivo effettuate nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

1.1

GAMBINI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono comunque escluse, con riferimento alle attività del numero 3, le esecuzioni musicali dal vivo effettuate nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;».

1.2

LAURO

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine i seguenti periodi: «I nuovi provvedimenti impositivi, relativi alle esecuzioni di musica dal vivo che abbiano una durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio devono stabilire meccanismi d'incentivo a favore della regolarizzazione e dell'ampliamento dei posti di lavoro nel settore dello spettacolo, nonchè meccanismi adeguati di penalizzazione nei casi contrari, definendo all'uopo con esattezza l'ambito e le caratteristiche della musica dal vivo nonchè i limiti di utilizzo di eventuali basi musicali pre registrate di supporto. L'esenzione dall'imposta deve essere subordinata all'esecuzione dal vivo da parte di almeno un mu-

sicista ogni duecento persone di capienza ufficiale dell'esercizio purché impiegato nel rispetto delle norme previdenziali e assistenziali».

1.3

ALBERTINI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti con determinazione forfettaria in relazione alle rispettive e specifiche caratteristiche tecniche e tipologiche dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 nei quali sono organizzate esecuzioni musicali non dal vivo senza biglietti per l'ingresso o l'occupazione di posti per assistente, partecipare o intervenire allo spettacolo, ovvero senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte agli spettatori o partecipanti agli spettacoli o alle attività».

1.4

GAMBINI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti con determinazione forfettaria in relazione alle caratteristiche tecniche e tipologiche proprie dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 nei quali sono organizzate esecuzioni musicali non dal vivo senza biglietti per l'ingresso o l'occupazione di posti per assistente, partecipare o intervenire allo spettacolo, ovvero senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte agli spettatori o partecipanti agli spettacoli o alle attività».

1.5

LAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

1.6

ROSSI

Al comma 1, lettera q), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè dei contributi previdenziali per i lavoratori dello spettacolo».

1.7

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

1.8

ROSSI

Al comma 1, lettera u), sopprimere le parole: «con particolare riferimento al soggetto richiedente ed al locale dove lo spettacolo o l'intrattenimento si tiene».

1.9

ROSSI

Gli emendamenti a firma dei senatori Gambini e Lauro si intendono illustrati.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

ALBERTINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.3.

ROSSI. Signor Presidente, con l'emendamento 1.6 chiedo la soppressione della lettera *q*). Infatti, dal momento che il disegno di legge si intitola «Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379», non si comprende per quale motivo venga concessa alla SIAE la possibilità di svolgere attività di controllo, accertamento e riscossione anche di altre entrate erariali e locali. Qui siamo in un campo molto delicato; se questa attività può essere concessa a società diverse, lo si faccia con un provvedimento adeguato, valutando attentamente quali società possano espletarla. Limitarla esclusivamente alla SIAE e inserirla in un provvedimento relativo all'imposta sulla pubblicità non ci sembra corretto. Per questo chiediamo la soppressione della norma.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.7, presentato dal senatore Sella di Monteluca, deve intendersi come illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MONTAGNA, *relatore*. Signor Presidente, chiedo il ritiro di tutti gli emendamenti presentati, dal momento che quanto di essi poteva essere accoglibile ha già, a mio avviso, trovato spazio negli ordini del giorno che sono stati proposti. Qualora si insistesse per la votazione, il parere è contrario per tutti gli emendamenti.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore e chiede il ritiro di tutti gli emendamenti, anche perchè alcuni di essi sono ricompresi negli ordini del giorno che il Governo ha accolto.

Sommessamente il Governo ricorda che il testo in votazione è stato approvato alla Camera da un ampio schieramento di forze politiche e ne sollecita pertanto una rapida approvazione, affinché si possa procedere con l'esercizio della delega.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Poichè i proponenti non sono i presenti in Aula, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.1 del senatore Gambini e 1.2 del senatore Lauro.

L'emendamento 1.3, presentato dal senatore Albertini, è già stato ritirato dal proponente.

Sempre per l'assenza dei proponenti, dichiaro altresì decaduti gli emendamenti 1.4 del senatore Gambini e 1.5 del senatore Lauro.

Senatore Rossi, lei insiste per la votazione dei suoi emendamenti?

ROSSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Stante l'assenza del proponente, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento 1.7.

NOVI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.7, presentato dal collega Sella di Monteluca.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Sella di Monteluca, e fatto proprio dal senatore Novi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NOVI. Signor Presidente, ho chiesto la parola per riconfermare le nostre perplessità su un provvedimento che darà origine certamente ad un appesantimento fiscale e a vincolismi che risulteranno negativi.

Il mio Gruppo qui in Senato si asterrà dal voto sul provvedimento, anche perchè il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Albertini, che suscita molte perplessità nella nostra parte politica.

**Dichiarazioni di
voto finali
ore 12,12**

BONAVITA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BONAVITA. Signor Presidente, vorrei rilevare come il provvedimento che stiamo adottando rechi il conferimento di una delega al Governo su cui il Senato ha già discusso quando abbiamo esaminato lo scorso anno il collegato alla legge finanziaria.

L'allora articolo 15 fu stralciato alla Camera e un membro dell'opposizione, l'onorevole Conte di Forza Italia, venne scelto come relatore sul disegno di legge che risultava dallo stralcio e offrì il suo contributo alla definizione delle norme che stiamo esaminando. Tale normativa è stata votata alla Camera da tutte le forze politiche, con la sola eccezione della Lega, perchè fortemente innovativa e richiesta dal mondo dello spettacolo, perchè modifica una disciplina vecchia e obsoleta e crea un indirizzo nuovo per un settore molto importante, soprattutto se lo consideriamo collegato anche al turismo.

Non riesco allora a capacitarmi della posizione, in realtà piuttosto imprevedibile, di Forza Italia, che in questo momento non si dichiara favorevole al testo, tanto più che gli ordini del giorno accettati dal Governo vanno meglio a definire l'esercizio della delega. Nell'ordine del giorno proposto dal senatore Albertini, da cui è stato chiesto di espungere la parte che fissava dei limiti predeterminati per definire il numero delle persone che dovevano lavorare nell'ambito della musica dal vivo, la parte che viene lasciata al Governo è comunque quella fondamentale, perchè altrimenti si creerebbero le condizioni per una forte evasione fiscale utilizzando come scusa il fatto che nell'esercizio pubblico si fa musica dal vivo. Se questo ambito non viene definito e precisato nei termini e non viene dato un indirizzo per regolarizzare situazioni di lavoro che non sono presenti in numerosi altri settori dello spettacolo, non si riesce a predisporre una norma che possa essere valida ed avere effetti positivi.

In questo senso non posso che esprimere e caldeggiare un voto favorevole da parte dell'Aula del Senato e rammentare che noi stiamo compiendo un'opera di modernizzazione legislativa nel settore tributario per un mondo che da tempo richiede che si vada in questa direzione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, apprezzate le circostanze, dato che per questo disegno di legge, in quanto recante una delega al Governo, è necessaria una votazione finale qualificata, rimandiamo ad altra seduta il voto finale.

Pertanto, visto l'orario, dato che siamo stati veloci nell'esaurire i primi due punti all'ordine del giorno, passiamo al punto successivo.

Rinvio seguito
discuss. DDL
203, 554, 2425
ore 12,15

Rinvio del seguito della discussione dei disegni di legge:
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo**(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 425.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 23 luglio ha avuto inizio la discussione generale.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TABLADINI. Signor Presidente, credo che risulti abbastanza strana una dichiarazione come la sua precedente, in cui si dice «appreziate le circostanze», in quanto credo che questa dichiarazione potrebbe addirittura essere istituzionalmente non del tutto corretta; comunque, poichè io non sono ligio a queste istituzioni, posso anche accettare dichiarazioni di questo tipo. Mi risulta però strano che si debba procedere in questo modo. Se l'esame del disegno di legge n. 2793-B-bis viene accantonato, direi allora che dovrebbero essere interrotti i lavori dell'Aula, in quanto non si possono ripescare «a spizzichi» vari decreti-legge e disegni di legge che sono stati iniziati e poi sospesi e che vengono ogni tanto ritirati fuori. A me sembra che questo non sia un buon metodo per procedere, anche perchè i senatori iscritti a parlare devono avere, non dico la certezza di un orario in cui poter intervenire, ma almeno di conoscere se il proprio intervento si svolgerà nella seduta della mattina o in quella del pomeriggio.

Ora viene anticipata questa fase dei lavori, il che onestamente mi lascia molto perplesso. Non voglio parlare di accordi, perchè sappiamo cosa valgono essi in certe situazioni, però si era deciso di riprendere eventualmente la discussione sui disegni di legge in materia di asilo politico nella seduta pomeridiana. Pertanto, al di là della sua dichiarazione di apprezzamento delle circostanze, che – ripeto – mi lascia perplesso, non vedo perchè si debba riprendere la discussione sui disegni di legge in materia di diritto d'asilo in quanto riterrei che, apprezzate appunto le circostanze, sempre che naturalmente il Presidente condivida questa mia riflessione ad alta voce, si debba chiudere la seduta di questa mattina e proseguire appunto nel pomeriggio con l'esame dell'argomento del diritto d'asilo.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, lei è stato molto cortese nel porre un problema che di fatto non c'è, in quanto spetta al Presidente, vista la situazione e anche considerando il fatto che siamo stati molto più veloci del previsto, valutare le circostanze. Però proprio per risponderle in modo corretto e spero altrettanto cortese, chiederei a quanti sono iscritti a parlare se qualcuno di loro ha intenzione di intervenire questa mattina, altrimenti rinviemo la discussione al pomeriggio. Ovviamente non impongo un prosieguo della discussione proprio perchè era previsto che la

discussione si svolgesse nella seduta pomeridiana. Tuttavia mi dicono che alcuni senatori, ad esempio il senatore Andreolli, sarebbero disposti a parlare questa mattina. Se il senatore Andreolli vuole, può farlo adesso. Questo nell'economia dei nostri lavori; spesso protestiamo per il fatto che riusciamo a concludere poco: credo che sia un peccato buttar via quaranta minuti.

Senatore Andreolli, intende intervenire questa mattina?

ANDREOLLI. Preferirei intervenire nel pomeriggio.

PRESIDENTE. Dunque, non essendovi senatori che intendono intervenire questa mattina, non posso che dare ragione al senatore Tabladini e rinviare il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

**Termine seduta
ore 12,20**

La seduta è tolta (ore 12,20).

DOTT. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici
Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 436**Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato, in data 27 luglio 1998, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il senatore Castelli in sostituzione del senatore Gasperini, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 27 luglio 1998, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2068. – Deputati DUCA ed altri. – «Istituzione del Museo tattile nazionale "Omero"» (3470) (*Approvato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 24 luglio 1998 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

COLLA, AVOGADRO, CASTELLI, TIRELLI, SERENA, WILDE, MORO, SPERONI, DOLAZZA, BIANCO, BRIGNONE, ANTOLINI, GASPERINI, PROVERA, MANARA, PERUZZOTTI, LORENZI, PREIONI, CECCATO, MANFROI, ROSSI e TABLADINI. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'Ente autonomo acquedotto pugliese» (3467);

BOSI. – «Istituzione della Commissione permanente per la sicurezza del volo» (3468).

In data 27 luglio 1998 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, MANFROI, SPERONI, BIANCO, TIRELLI, BRIGNONE, ANTOLINI, MORO, ROSSI, COLLA, TABLADINI e CASTELLI. – Norme per l'ammodernamento ed il potenziamento degli impianti a fune per l'esercizio degli sport invernali» (3469).

Disegni di legge, assegnazione

In data 24 luglio 1998 i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati CALDEROLI; BATTAGLIA ed altri; MUSSOLINI. – «Ordinamento della professione di sociologo» (3431) (*Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 2^a, della 3^a, della 5^a, della 7^a, della 12^a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi» (3451), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD)» (3435), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 9^a Commissione.

In data 24 luglio 1998 il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

«Disposizioni in materia finanziaria e contabile» (*Testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge C. n. 4354*) (2793-B-ter) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 6^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

RUSSO SPENA. – «Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (3419), previo parere della 5^a Commissione;

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

PETTINATO ed altri. – «Modifica della disciplina della prescrizione penale» (3418), previo parere della 1^a Commissione;

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

MANCA ed altri. – «Norme concernenti il trattamento economico del personale militare in ausiliaria» (3427), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

DANIELE GALDI ed altri. – «Norme su diagnosi precoce e abilitazione linguistica orale precoce per la sordità preverbale» (3417), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 7^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri con delega in materia di politiche comunitarie, con lettera in data 22 luglio 1998, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (n. 316).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139^{bis} del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 6 settembre 1998. La Giunta per gli affari delle Comunità europee – ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento – potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 21 maggio 1998, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 maggio 1998.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione enti locali – con lettera in data 22 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, il piano delle rilevazioni ed i criteri di esame dei conti degli enti locali da applicarsi ai fini della relazione annuale da rendere al Parlamento entro il 31 luglio 1999 (*Doc. XLVI, n. 3*).

Detto documento sarà inviato alla 1^a, alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Luciano Schifone, di Napoli, e moltissimi altri cittadini chiedono l'istituzione dell'Alto Commissariato per la lotta contro la camorra e le altre associazioni criminali similari nella regione Campania (*Petizione n. 449*);

il signor Adolfo Sansolini, di Roma, e numerosissimi altri cittadini chiedono la sollecita approvazione del disegno di legge n. 1703, recante «Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti» (*Petizione n. 450*);

il signor Giuseppe Cruciata, di Lonate Ceppino (Varese), chiede:

che i cittadini possano effettivamente accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione (*Petizione n. 451*);

l'adozione di norme più rigorose, nella produzione di autoveicoli e nella produzione industriale in genere, a tutela della salute pubblica (*Petizione n. 452*);

l'abolizione di ogni forma di discriminazione in base all'età anagrafica (*Petizione n. 453*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

